



**LA VIDEOSORVEGLIANZA
NEI LUOGHI DI LAVORO:
SOGGETTI,
OBBLIGHI,
PROCEDURE.**

JOBS ACT (legge n.183/2014) **E CONTROLLI A DISTANZA**

Revisione della disciplina in materia di controlli a distanza:

- sugli ***impianti*** e sugli ***strumenti di lavoro***,
- tenendo conto dell'***evoluzione tecnologica***,
- contemperando le ***esigenze produttive ed organizzative dell'impresa*** con la ***tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore***.

SEMPLIFICAZIONE NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Nota del MLPS del 16/4/2012: snellimento delle procedure

- **proliferazione** degli *impianti* di videosorveglianza (in quanto sempre più compatti e poco costosi),
- diffusione in esercizi commerciali e in realtà di **piccole dimensioni** (dove sono del tutto assenti le rappresentanze sindacali),
- aumentata necessità di **tutela del patrimonio** aziendale in determinate realtà (es. ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante),



**NON E' NECESSARIO
UN ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO**

**Vi è una «presunzione di ammissibilità» dell'istanza
(purché la documentazione presentata sia completa)**

TESTO DELL'ART.4 L.300/70:

Testo originario	Testo modificato dal d.lgs. 151/15
<p>1) <u>E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.</u></p>	<p>1) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per <u>esigenze organizzative e produttive</u>, per la <u>sicurezza del lavoro</u> e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla r.s.u. o dalle r.s.a.. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>
<p>2) Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le r.s.a, oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.</p>	<p>2) La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.</p>
<p>3) Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le r.s.a. o con la Commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.</p>	<p>3) Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 30/6/2003 n.196.</p>
<p>4) Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le r.s.a. o, in mancanza di queste, la Commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art.19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.</p>	

CIRCOLARI E SENTENZE

- M.L.P.S., nota del 1/6/2016: installazione di impianti di videosorveglianza senza autorizzazione,
- CASS. PEN., sent. n.45198 del 26/10/2016: presupposti per la configurabilità del reato di uso illecito di impianti di videosorveglianza,
- CASS. PEN., sent. n.22148 del 8/5/2017: installazione dell'impianto di videosorveglianza e consenso dei lavoratori,
- I.N.L., nota del 28/11/2017: impianti di videosorveglianza anti-intrusione installati sui luoghi di lavoro,
- CASS. PEN., sent. n.4564 del 31/1/2018: limiti all'installazione di videocamere per la tutela del patrimonio aziendale,
- I.N.L., **circolare n.5 del 19 febbraio 2018.**

PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

FINALITA' alla base della richiesta

ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE

Es.: necessità di riprendere un macchinario per verificarne il corretto funzionamento.

SICUREZZA SUL LAVORO

Es: installazione di videocamere in uffici postali o banche a scopo dissuasivo di eventuali rapine.

TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Es.: installazione di videocamere in supermercati come deterrente al prelievo di merce su scaffali.

Circolare INL del 18/06/2018:

l'istanza motivata da finalità di «sicurezza sul lavoro» implica precise motivazioni di natura prevenzionistica supportate dalla valutazione dei rischi. Vanno perciò allegati estratti del DVR da cui si evinca la connessione teleologica tra l'installazione di strumenti di controllo a distanza e l'adeguatezza dello stesso a ridurre i rischi di salute e sicurezza.

PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

FINALITA' alla base della richiesta



Perde rilievo (e non va più inserita nell'istanza):

- **la specificazione del POSIZIONAMENTO** delle videocamere,
- **l'indicazione del NUMERO** delle videocamere da installare.



Poiché lo stato dei luoghi e degli impianti è soggetto a continue modificazioni nel corso del tempo, anche la **PLANIMETRIA** diventa scarsamente rappresentativa del contesto lavorativo, e non è più necessaria ai fini della presentazione dell'istanza.

PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

FINALITA' alla base della richiesta

Di conseguenza:

- l'**autorizzazione** all'installazione dell'impianto è rilasciata sulla base delle specifiche ragioni dichiarate nell'istanza,
- l'**attività di controllo a distanza** deve essere strettamente funzionale alla tutela dell'interesse dichiarato,
- eventuali **verifiche ispettive** (preventive o successive) dovranno accertare la coerenza e conformità delle modalità di utilizzo dell'impianto rispetto alle finalità affermate.

Conseguenza sul piano pratico è che non andrà comunicata all'Ispettorato una modifica del numero e del posizionamento delle videocamere, ma **andrà senz'altro richiesta una nuova autorizzazione se dovessero mutare le ragioni alla base della precedente istanza.**

TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

In precedenza limitata alle visite personali di controllo (art.6 l.300/70), è stata estesa dal d.lgs.151/15 anche alla **VIDEOSORVEGLIANZA**, e riguarda beni materiali così come anche beni immateriali (ad es. banche dati, liste di clienti e fornitori, etc.).

Disciplina a parte per gli **impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale** (in quanto entrano in funzione solo quando in azienda non sono presenti lavoratori, e pertanto non operano alcun controllo nei confronti degli stessi).



nota I.N.L. del 28/11/2017

impianti anti-intrusione (dotati di videocamere o fotocamere che si attivano in caso di intrusione da parte di terzi nei luoghi di lavoro): se si attivano esclusivamente con impianto di allarme inserito, non sussistendo possibilità di controllo sui lavoratori, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento autorizzativo.

LUOGHI DI LAVORO



Vanno previamente autorizzate le telecamere installate in **luoghi di lavoro saltuari o occasionali** (es. piazzali, magazzini, zone di carico e scarico)

Non sono da autorizzare ai sensi dell'art.4 l.300/70 le telecamere installate su **zone esterne** estranee al perimetro della ditta (es. suolo pubblico confinante con l'ingresso aziendale)



PRIVACY E LAVORO DOMESTICO

Il rapporto di lavoro domestico si differenzia da ogni altro rapporto di lavoro, ed è pertanto legittima una specifica disciplina derogatoria.

(Corte Costituzionale n.585/87)

Nota INL n.23317 dell'8/2/2017:

è legittima l'installazione di un impianto di videosorveglianza in un'abitazione dove è presente un lavoratore domestico, ma la relativa disciplina non ricade nell'ambito dell'art.4 l.300/70 (non vi è possibilità di concludere accordo sindacale ne vi è necessità di acquisire l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro).

Vale in ogni caso l'obbligo di informare il lavoratore domestico e ottenere il consenso preventivo all'installazione dell'impianto (salva l'esigenza di prevenire atti criminosi). L'eventuale mancanza del consenso da parte del lavoratore, anche dopo la sua assunzione, fa venire meno il particolare rapporto fiduciario con il datore, e legittima il recesso delle parti.

ACCESSO ALLE IMMAGINI

ACCESSO ALLE IMMAGINI IN TEMPO REALE

La modalità di accesso da postazione remota può essere autorizzata **IN CASI ECCEZIONALI DEBITAMENTE MOTIVATI.**

ACCESSO ALLE IMMAGINI REGISTRATE

L'accesso alle immagini registrate – sia da remoto che «in loco» – deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei «log di accesso» per un congruo periodo, non inferiore ai sei mesi. Nell'ambito del provvedimento di autorizzazione, pertanto, non è più posta come condizione l'utilizzo del sistema della «doppia chiave fisica o logica».

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Art.4 l.300/70 dopo il d.lgs. 151/15

Nota MLPS prot.11241/2016, in risposta a una richiesta di parere della DTL Crotona:

Anche nella nuova formulazione, l'art.4 l.300/70 prevede che l'installazione di un impianto di videosorveglianza **non possa avvenire in assenza di accordo o autorizzazione antecedente.**

La violazione non è esclusa né dall'installazione di **apparecchiature non ancora funzionanti**, né dall'**eventuale preavviso dato ai lavoratori**, né dal fatto che i controlli riguardino **locali dove essi si trovino solo saltuariamente.**

Sentenze dei giudici ricordano che **il divieto di installazione senza autorizzazione riguarda anche il montaggio di telecamere «finte»**, che si intende utilizzare a scopo dissuasivo.

1) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e **possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla r.s.u. o dalle r.s.a.** In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti **possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro** o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La giurisprudenza ricorda che la mera installazione non autorizzata di un impianto integra il reato previsto dall'art.4 l.300/70, in quanto trattasi di reato di pericolo, che perciò prescinde dall'effettivo utilizzo dell'impianto. Nemmeno ha rilievo, ricordano i giudici, che sia stato acquisito il consenso degli stessi lavoratori, laddove l'autorizzazione manchi.

ASPETTI SANZIONATORI

Condotta: installazione impianto di videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

REATO (CONTRAVVENZIONALE) PRESCRIVIBILE



Ordine di rimozione dell'impianto



**Pagamento di un'ammenda che,
ridotta, ammonta a € 387,25**

In mancanza di adempimento all'ordine e/o del pagamento, ne verrà data segnalazione all'Autorità giudiziaria, facendo seguito alla notizia di reato.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Presento l'istanza



... e poi?

ATTIVITA' DELL'ISPETTORATO

L'istanza corredata della necessaria documentazione dà impulso all'attività dell'Ispettorato del Lavoro.

L'atto di parte dà luogo ad un vero e proprio procedimento amministrativo retto dai principi della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza deve concludere il procedimento ed emettere un provvedimento (di diniego o di autorizzazione).

PLURALITA' DI UNITA' PRODUTTIVE

In caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, dalla sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

(dcvigilanza@ispettorato.gov.it)



ISTANZA

WWW.ISPETTORATO.GOV.IT



STRUMENTI E SERVIZI



MODULISTICA



**modello: Autorizzazione installazione
di impianti di videosorveglianza o GPS**

MODELLI AUTORIZZATIVI PRESENTI SUL SITO

- **MODULO**

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI AUDIOVISIVI**

- **MODULO**

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE
E UTILIZZO DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI
LOCALIZZAZIONE SATELLITARE**

- **MODULO**

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE
DI ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO**

MODULO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI

ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300

MARCA DA BOLLO

16,00 EUR

All'Ispettorato _____ del Lavoro _____

Via _____

CAP _____ Città _____ Prov _____

Email _____

PEC _____

Il/La sottoscritta/a _____ nato a _____ il _____

nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta _____

esercente di attività di _____ con sede nel comune di _____

prov _____ CAP _____ via _____ n _____

CCIA di _____ n. _____ P.IVA/CF _____

PEC: _____ tel _____

PREMESSO

1. *(barrare l'opzione che interessa);*
 - di aver ricevuto visita ispettiva con prescrizione per la violazione dell'art. 4 legge n. 300/70 (verbale n. _____ del ____/____/20____);
 - di non aver ricevuto visita ispettiva con prescrizione per la violazione dell' art. 4 legge n. 300/70;

- 2 che si rende necessaria l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza per le seguenti motivazioni¹:
 - sicurezza del lavoro;
 - tutela del patrimonio aziendale;
 - esigenze organizzative e produttive;

dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;

- 3 che sono attualmente in forza all'azienda n. _____ lavoratori;

- 4 che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda;
ovvero
 non è stato raggiunto l'accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali²
(barrare l'opzione che ricorre)

¹ Barrare la/le voce/i interessata/e

² Allegare copia

Oppure

per le imprese con più unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni:

non è presente alcuna rappresentanza sindacale in tutte le unità produttive;
ovvero

non è stato raggiunto l'accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale³
(barrare l'opzione che ricorre)

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza, presso⁴

la sede della ditta

l'Unità Operativa⁵ sita in _____, Prov _____, CAP _____

Via _____, così come previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970.

Ovvero:

l'integrazione/modifica ad un impianto di videosorveglianza già autorizzato con provvedimento n. _____ del _____/_____/20_____

³ Allegare copia

⁴ Barrare la voce interessata

⁵ Se le unità operative sono più di una, allegare l'elenco delle unità operative con il relativo indirizzo per le quali si chiede l'autorizzazione

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- che le apparecchiature riprenderanno i luoghi di lavoro connessi alle esigenze per le quali viene richiesta la presente autorizzazione;
- che le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori (spogliatoi o servizi);
- ove possibile le telecamere non riprenderanno postazioni di lavoro in maniera continuativa;
- che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata necessità di tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- che si provvederà ad informare tutti i lavoratori nelle forme previste dall'art.4, comma 3, della legge n.300/1970;
- che sarà rispettata la disciplina dettata dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali;

ALLEGA

- 1) Relazione, firmata dal Legale Rappresentante, dove illustrare:
 - a) la specificazione delle esigenze di carattere organizzativo; produttivo; sicurezza sul lavoro ovvero di tutela del patrimonio aziendale poste a fondamento dell'istanza;
 - b) la modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e loro gestione nonché i seguenti elementi:
 - ✓ le caratteristiche tecniche delle telecamere interne ed esterne installate;
 - ✓ le modalità di funzionamento del dispositivo di registrazione;
 - ✓ numero di monitor di visualizzazione e loro posizionamento;
 - ✓ fascia oraria di attivazione dell'impianto;
 - ✓ tempi di conservazione delle immagini⁶ ed eventuali motivazioni del prolungamento dei tempi oltre le 24/48 ore;
 - ✓ specifiche e modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza.
- 2) n. 1 marca da bollo da €16,00 per l'istanza e n. 1 marca da bollo da €16,00 per il rilascio del provvedimento (in totale n. 2 marche da bollo da €16,00)⁷ da consegnarsi a mano o a mezzo posta⁸;
- 3) n. 1 busta affrancata, se richiesto il recapito del provvedimento autorizzativo a mezzo posta raccomandata a/r⁹;

⁶ Si fa presente che in linea tendenziale il tempo di conservazione delle immagini è di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell'Autorità Giudiziaria. Per eventuali allungamenti dei tempi di conservazione delle immagini oltre le 24 ore e fino ad un massimo di 7 giorni, qualora ne ricorrano i presupposti di particolare rischiosità o specifiche esigenze tecniche, è necessario fornire una puntuale e specifica motivazione (Rif. Punto 3.4 del Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 e Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, prot. n. 176 del 2 settembre 2013, relativo ai chiarimenti sulla durata dell'eventuale conservazione).

⁷ In caso di trasmissione dell'istanza in modalità telematica ed accettazione della trasmissione del provvedimento in modalità analogica, unitamente alla presente istanza, deve essere trasmessa l'apposita "dichiarazione sostitutiva per marca da bollo" presente sul sito.

⁸ I tempi per il rilascio del provvedimento autorizzativo decorrono dalla data di consegna a mano o a mezzo posta (in tale caso farà fede il timbro postale) della marca da bollo ovvero dalla data di trasmissione della "dichiarazione sostitutiva per marca da bollo".

⁹ Il provvedimento autorizzativo viene in via prioritaria trasmesso via PEC. È possibile recapitare il provvedimento a mezzo di posta raccomandata a/r anticipando a questo Ufficio la necessaria affrancatura oppure è possibile ritirare a mano il provvedimento da parte del Legale Rappresentante o persona debitamente delegata

Pag.3

Il sottoscritto dichiara di accettare fin d'ora le eventuali comunicazioni, gli atti e i provvedimenti che verranno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (artt.6 e 48 D.L.vo 82/2005, modificato e integrato con D.L.vo 235/2010): _____

Indicare, di seguito, il nominativo della persona cui potranno chiedersi, se del caso, elementi integrativi e chiarimenti in ordine alla presente istanza cui codesto ufficio potrà inoltrare le comunicazioni:

Sig./Sig.ra _____

email _____

tel. _____ cell. _____

_____, Li _____

Il Legale Rappresentante*

L'INFORMATIVA PER I LAVORATORI

Documento sottoscritto da ciascun lavoratore, dal quale risulti:

- l'esistenza di un sistema di videosorveglianza nell'azienda nella quale il lavoratore svolge le proprie mansioni;
- le specifiche modalità in cui verranno trattati i propri dati personali;
- la possibilità che gli stessi vengano comunicati a soggetti terzi per particolari esigenze (es. Autorità giudiziaria o Forze dell'Ordine in caso di furti, ecc.);
- gli estremi del titolare del trattamento dei dati personali o eventuali responsabili designati.

L'INFORMATIVA PER I LAVORATORI

Il supporto con l'informativa:


- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

SANZIONE

La violazione delle disposizioni riguardanti l' informativa di cui all'art. 13, consistente nella sua omissione o inidoneità (es. laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice privacy con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 6.000,00 a € 36.000,00

MISURE DI SICUREZZA

I dati raccolti devono essere protetti con idonee misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato.

A tal fine, devono essere adottate
specifiche misure tecniche e organizzative:



**NOMINA DEI
RESPONSABILI
DEL TRATTAMENTO**



**TEMPI DI
CONSERVAZIONE
DELLE IMMAGINI**

TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Il principio di proporzionalità impone che qualora si sia optato per la conservazione delle immagini, la durata della conservazione deve essere commisurata al tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.

Limitata a poche ore (in genere a 24 ore), fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una **specifica esigenza di sicurezza perseguita**, in relazione a concrete situazioni di rischio per eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall' autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un' attività investigativa in corso.

MODALITA' DI CANCELLAZIONE DELLE IMMAGINI

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare, allo scadere del termine previsto, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Sono utilizzabili i filmati che riprendono il dipendente a commettere un reato anche se le telecamere non sono state autorizzate dalla ITL?

Si. La Cassazione ha più volte riconosciuto che ai fini dell'applicabilità dell'art. 4 Statuto dei lavoratori è necessario che il controllo riguardi (direttamente od indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dall'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore. Di qui la piena utilizzabilità dei filmati acquisiti mediante registrazioni non autorizzate.

Chi può vedere le immagini?

Soltanto l'incaricato al trattamento dei dati personali che risulta dalla nomina allegata alla documentazione presentata alla ITL.

Cosa può fare un lavoratore che si accorge che sono state installate delle telecamere che lo riprendono senza aver dato un consenso?

Se ci sono rappresentanze sindacali aziendali, rivolgersi a quelle per ottenere chiarimenti; diversamente rivolgersi all'Ispettorato competente per territorio e chiedere una verifica sulla legittimità dell'impianto.

Le immagini riprese possono essere utilizzate per eventuali provvedimenti disciplinari ai dipendenti?

Ai sensi dell'art. 23 *Jobs act*, le informazioni raccolte possono essere utilizzate dal datore di lavoro per ogni fine connesso al rapporto stesso, dunque anche ai fini dell'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore.

Posso divulgare le immagini raccolte tramite telecamere aziendali?

No. In ottemperanza anche della normativa sulla privacy, le informazioni e i dati acquisiti dall'azienda anche in modo accidentale, in conseguenza dell'installazione dell'impianto, non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi diversi da quelli esplicitamente richiesti.

Posso presentare l'istanza in via telematica?

Sì, previo pagamento nelle marche da bollo in formato elettronico.

grazie per l'attenzione

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di AREZZO

Via A. Guadagnoli n.24

0575 - 359011

itl.arezzo@ispettorato.gov.it



dott.ssa Laura Rossi
dott. Giuliano Esposito